



**CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA
SETTORE SEGRETERIA UFFICIO DI PRESIDENZA**

DELIBERAZIONE n. 31 del 29 maggio 2017

ESTRATTO PRIVO DI ALLEGATO

OGGETTO: Revisione straordinaria delle società partecipate ai sensi dell'art. 24 del Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.

L'UFFICIO DI PRESIDENZA

PREMESSO

CHE con deliberazione n. 70 del 7 luglio 2008 l'Ufficio di Presidenza *pro tempore* ha approvato lo Statuto della Società *in house providing* "Portanova" S.p.A. a totale capitale regionale, per l'affidamento di alcuni servizi interni di supporto all'attività istituzionale del Consiglio regionale della Calabria;

CHE, l'atto costitutivo della società *in house* "Portanova" S.p.A., all'art. 3 rinvia l'indicazione delle attività costituenti l'oggetto sociale allo Statuto, parte integrante dello stesso atto costitutivo;

CHE lo Statuto, all'art. 2, indica le attività che la società può svolgere a favore del Consiglio regionale, mediante contratto di servizio;

CHE in data 30 ottobre 2009 è stata sottoscritta tra il Consiglio regionale della Calabria e la società *in house* "Portanova" S.p.A. apposita convenzione, a durata illimitata a decorrere dalla sottoscrizione, volta a disciplinare le modalità di gestione delle prestazioni e con la quale vengono affidati i seguenti servizi:

1. Servizi di accoglienza sede del Consiglio Regionale;
2. Servizio di Call Center del Consiglio Regionale;
3. Servizio di supporto a funzioni tecniche e di controllo degli impianti della sede del Consiglio Regionale;
4. Servizio di supporto alla resocontazione dei lavori degli organi del Consiglio Regionale;
5. Servizio di supporto in materia informatica di gestione ed implementazione del sito web del Consiglio Regionale;
6. Servizi di supporto alla gestione della biblioteca e del patrimonio storico-bibliografico;

CHE con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza *pro tempore* n. 75 del 28 dicembre 2015 è stata approvata la proposta di Piano industriale della società *in house providing* "Portanova" S.p.A., deliberata dal Consiglio di amministrazione, nell'ottica di una ristrutturazione della società finalizzata al rilancio della stessa e, contestualmente, al contenimento dei costi di gestione, in conformità a quanto previsto dall'art. 1, comma 612, dalla legge n.190/2014 in tema di contenimento della spesa;

CHE tale piano industriale descrive in termini qualitativi e quantitativi le attività ed i servizi svolti indicando le strategie di impresa che si è inteso intraprendere per il loro miglioramento;

VISTO

CHE con decreto legislativo n.175 del 19 agosto 2016 pubblicato in Gazzetta ufficiale l'8 settembre 2016, in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, è stato emanato il Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (T.U.S.P.);

CHE, ai sensi dell'art. 4, c.1, del predetto T.U.S.P., le Amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi

non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società;

CHE, fermo restando quanto sopra indicato, le Amministrazioni pubbliche possono mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P.:

a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'art.180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016;

VISTO, in particolare, l'art. 24 del T.U.S.P che prevede la ricognizione delle partecipazioni, detenute direttamente o indirettamente dalle amministrazioni pubbliche, al fine di individuare quelle che devono essere alienate ovvero essere oggetto di operazioni di razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione, in quanto:

- non riconducibili alle ipotesi di cui all'art. 4 commi 1, 2, 3;
- non soddisfino i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2;
- ricadano nelle ipotesi di cui all'art. 20, comma 2;

RITENUTO che, dalle norme sopra richiamate, debba concludersi che per la Società *in house providing* "Portanova" S.p.A sussistano le condizioni di legittimità del ricorso al modello societario da parte del Consiglio regionale della Calabria;

PRESO ATTO

CHE gli scopi istituzionali della società rispondono ad una finalità pubblica dell'Ente;

CHE il modello societario per la produzione di beni o servizi rappresenta opzione necessaria al conseguimento dei predetti fini;

CHE il numero di dipendenti della società risulta superiore a quello degli amministratori;

CHE nel triennio precedente la stessa ha conseguito un fatturato medio superiore ad un milione di Euro ed ha prodotto un risultato positivo per quattro dei cinque esercizi precedenti, non trattandosi di una società che gestisce un servizio di interesse generale;

CHE la Società *in house providing* "Portanova" S.p.A, partecipata interamente dal Consiglio regionale, presenta tutti requisiti previsti dal decreto legislativo n.175 del 19 agosto 2016, come meglio evidenziato nella relazione tecnica che costituisce parte integrante del presente atto;

CHE è in atto di elaborazione il nuovo testo dello Statuto della società contenente le necessarie modifiche ed integrazioni, al fine di adeguare lo stesso alle previsioni del T.U.S.P.;

VISTA l'allegata relazione tecnica redatta a supporto della ricognizione delle partecipazioni;

RICHIAMATO il parere di legittimità e di regolarità tecnico - amministrativa, rilasciato dal Dirigente del Settore proponente;

Su proposta del Segretario Generale;

a voti unanimi dei presenti

DELIBERA

per le considerazioni, motivazioni e finalità di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportate:

- di dare atto dell'avvenuta ricognizione delle partecipazioni detenute dall'ente sulla base di quanto riportato nell'allegata relazione tecnica, come previsto dall'art. 24 del decreto legislativo n.175 del 19 agosto 2016;
- di approvare l'allegata relazione tecnica redatta a supporto della revisione straordinaria delle partecipazioni;
- di mantenere la partecipazione del Consiglio regionale quale socio unico della Società *in house providing* "Portanova" S.p.A.;
- di delegare al Presidente del Consiglio regionale gli atti conseguenti all'adozione del presente atto deliberativo;
- di trasmettere copia del presente atto al Segretario Generale ed al Dirigente dell'Area funzionale I "Istituzionale" del Consiglio regionale della Calabria, per il seguito di competenza, nonché alla Società *in house providing* "Portanova" S.p.A., per opportuna conoscenza;
- di trasmettere, altresì, il presente atto deliberativo, ai sensi dell'art. 24, comma 1, del decreto legislativo n.175 del 19 agosto 2016, alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti ed al Ministero dell'Economia e delle Finanze, per quanto di rispettiva competenza.

Il Segretario
F.to Dina Cristiani

Il Presidente
F.to Nicola Irto